REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/80 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « ligt air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 (2), in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che occorre prevedere che i tabacchi aventi caratteristiche uguali a quelle previste nel testo della sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune siano classificati in detta sottovoce anche se non sono accompagnati da un certificato di autenticità, allorché tali tabacchi possono essere immessi in libera pratica in esenzione dai dazi doganali ;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione ; che è opportuno prorogare il periodo di validità di detto certificato ;

considerando che è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1980 le disposizioni vigenti fino al 30 giugno 1980 per quanto riguarda i tabacchi originari dei paesi e territori beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, di conseguenza, occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione (3) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3035/79 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto l'alinea seguente :

« Tuttavia, i tabacchi di cui all'alinea precedente che beneficiano, al momento della loro immissione in libera pratica, dell'esenzione dei dazi doganali in virtù di una disposizione comunitaria devono essere classificati nella sottovoce 24.01 A senza presentazione del certificato di autenticità ».

2. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 x 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i tabacchi sono presentati possono esigere una traduzione del certificato ».

3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

Il certificato o, in caso di frazionamento della spedizione, la fotocopia del certificato prevista dall'articolo 7, deve essere presentato nel termine di 24 mesi a decorrere dalla data del rilascio del certificato, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce ».

4. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Fino al 31 dicembre 1980, il certificato per i tabacchi di cui all'articolo 1 originari di paesi o territori beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate può essere sostituito dal certificato d'ori-

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.

gine modello A, contenente l'attestazione di autenticità, anche se detti paesi o territori non sono beneficiari del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate per il tabacco greggio ».

5. All'allegato II, seconda colonna, le denominazioni rispettive degli organismi emittenti sono completate con i termini « o suoi uffici autorizzati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione